



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 115 del 22/04/2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI L.N.D.

In allegato al presente C.U., del quale fa parte integrante, si pubblica il sottoelencato Comunicato Ufficiale emesso dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- Comunicato Ufficiale n. 27 - CU n. 218/A FIGC - Nomina Vice Segretario A.I.A.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, il calciatore sottoelencato è autorizzato all'attività agonistica:

AMBROSIO CRISTIAN

nato il 28.11.2006

RAPOLLA CALCIO

**** CALCIO A 11 ****

PROMOZIONE

3.2 PROGRAMMA GARE

14^ giornata di ritorno

MARMO PLATANO	SANTARCANGIOLESE	COMUNALE MURO LUCANO	24/04/22	16:30
---------------	------------------	----------------------	----------	-------

UNDER 19

3.3 PROGRAMMA GARE

TRIANGOLARE DI SEMIFINALE

2^ giornata

F.C. VELA	SANTARCANGIOLESE	COMUNALE VENOSA	25/04/22	15:30
Riposa: POMARICO				

3^ giornata

POMARICO	F.C. VELA	LAMANFERRARA POMARICO	03/05/22	15:30
Riposa: SANTARCANGIOLESE				

COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1
85100 Potenza PZ
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website www.figcbasilicata.it
website www.lnd.it
e-mail segreteria@figcbasilicata.it

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



UNDER 17**3.4 VARIAZIONE GARA**

GARA INVICTA MATERA - REAL METAPONTINO del 23.04.2022

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **mercoledì 27.04.2022** alle **ore 17.00** sul campo PAIP di Matera.

4. RISULTATI

CAMPIONATO: **UNDER 19 - FASE FINALE: TRIANGOLARE**

DATA	GIORNATA			
20/04/22	1/A	SANTARCANGIOLESE	POMARICO	0 - 6

CAMPIONATO: **UNDER 17 - GIRONE A**

DATA	GIORNATA			
20/04/22	7/R	SANTAMARIA POTENZA	LYKOS	0 - 7

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici sportivi, avv. Vito Lolaico, avv. Vincenzo Margiotta e dr. Antonio Carlucci, nella seduta del **22/04/2022**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE C/11 - FASE FINALE: TRIANGOLARE**GARA DEL 20/04/2022**

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PETROSINO BERNARDO	(POMARICO)
BORNEO STEFANO	(SANTARCANGIOLESE)
SIMONE VINCENZO	(SANTARCANGIOLESE)
TORRACA GIUSEPPE	(SANTARCANGIOLESE)

6. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**6.1 STAGE TERRITORIALE "MAGNA GRECIA" - UNDER 15 FEMMINILE**

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico della Basilicata **Maurizio Colonnese** in collaborazione con i Coordinatori Federali Regionali del Settore Giovanile e Scolastico della Calabria **Massimo Costa**, e della Campania **Francesco Cacciapuoti** con riferimento all'attività di Sviluppo dell'Attività Under 15 femminile comunica l'elenco delle ragazze convocate per lo Stage della Selezione Territoriale "Magna Grecia" in programma il giorno

Mercoledì 27 Aprile 2022 alle ore 16:00
Stadio "Rodolfo Mignone"
Piazza Insorti d'Ungheria, 1 - LAURIA (Pz)

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi alle ore 15:30 munite di:

- **Green pass rafforzato**
- **Copia del certificato medico per attività sportiva agonistica**

Lo stage si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore.

Le calciatrici dovranno essere munite del kit personale di giuoco tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni, parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager:

Antonio Vacca - Tel. 3382959804 e-mail: vacca.antonio@alice.it

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, si pregano le Società di darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Si ringraziano le società per la fattiva collaborazione nel rispondere con le proprie calciatrici alla convocazione.

STAFF

Selezionatore Under 15 Femminile: Francesca Stancati

Team Manager: Antonio Vacca

Collaboratore organizzativo: Mara Azzarino

Collaboratori tecnici: Paola Luisa Orlando, Roberto Mantuano, Ielpo Giovanni

Preparatore dei portieri: Francesco Ramunno

Fisioterapista: Carmen Carlomagno

Psicologa: Sabato Assunta

	COGNOME NOME	ANNO	SOCIETA'
1	DE LUCA GRAZIA	2008	US AVELLINO
2	NARDOVINO M. CAROLINA	2007	BENEVENTO CALCIO
3	LO SASSO SERENA	2008	SPES BATTIPAGLIA
4	DI BELLA ALICE	2007	U.S. CATANZARO 1929 S.R.L
5	GRADOLONE GIORGIA	2007	COSENZA
6	GRANDINETTI SOPHIE	2007	COSENZA
7	DI TODARO GRETA	2008	COSENZA
8	MAGNOLIA MICHELLE	2008	FC.CROTONE
9	RUSSO TERESA	2007	FC.CROTONE
10	DI GIORNO GIULIA	2008	LUPI MARCELLINA
11	CANCELLO VALENTINA	2007	ASD POMIGLIANO FEM.
12	CARAMELLI ASIA	2007	ASD POMIGLIANO FEM.
13	CARUSO FRANCESCA	2008	ASD POMIGLIANO FEM.
14	GAGLIONE MARIA	2007	ASD POMIGLIANO FEM.
15	GIORDANO CARMELA	2008	ASD POMIGLIANO FEM.
16	GRAZIANO FRANCESCA	2007	ASD POMIGLIANO FEM.
17	MARANO FABIANA	2007	ASD POMIGLIANO FEM.
18	MICHIELI FRANCESCA	2007	ASD POMIGLIANO FEM.
19	ROSI MARTINA	2008	ASD POMIGLIANO FEM.
20	STRAVINO CHIARA	2007	ASD POMIGLIANO FEM.
21	TELESCA ASIA	2008	POTENZA CALCIO srl
22	D'AGUI CARLOTTA	2008	REGGINA 1914 S.R.L

23	NEGRO NICOLE	2008	REGGINA 1914 S.R.L
24	PANETTA SERENA	2007	REGGINA 1914 S.R.L
25	STRATI ALESSIA	2007	REGGINA 1914 S.R.L
26	TULIMIERI GABRIELLA	2008	SALERNITANA
27	MELE ROBERTA	2007	SALERNITANA
28	MISYUR KATYA	2007	VIBONESE

7. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

7.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARMO PLATANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 111 DEL 12/04/2022.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **15 APRILE 2022**, ha deliberato quanto segue:

Esaminato il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. Marmo Platano** avverso la **Decisione** del **GIUDICE SPORTIVO**, pubblicata su **C.U. n. 111** del **12 APRILE 2022**, a mezzo del quale veniva assegnata alla stessa gara persa con il seguente punteggio: **Marmo Platano - Angelo Cristofaro Oppido 0-3**;

Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio** depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S.**, di valida comunicazione alla contro interessata **Società A.C.D. Angelo Cristofaro Oppido** che non ha fatto, ex **art. 36 comma 6 C.G.S.**, richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi;

Ascoltata, all'udienza del **15 APRILE 2022**, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la Società reclamante **A.S.D. Marmo Platano**, rappresentata dal **Presidente Sig. Gianfranco Pucillo**, assistita e difesa, ex **art. 49 comma 9 C.G.S.**, dagli **Avv.ti Angelo Esposito e Michele Sibillano** giusta delega conferita in udienza, i quali si riportavano al **ricorso** introduttivo e ai motivi ivi dedotti, chiedendone l'integrale accoglimento;

Valutato come l'Avv. **Sibillano** abbia preliminarmente eccepito la contraddittorietà della **Decisione** dal **G.S.** assunta, per essere stata, a fronte del reclamo presentato dalla **A.C.D. Angelo Cristofaro Oppido** riguardo la irregolarità delle dimensioni delle porte di gioco, pronunciata con specifico riferimento alla dedotta impraticabilità del campo;

Rilevato come l'Avv. **Esposito** abbia rimarcato la presenza di **omologazione** del campo di gioco di Muro Lucano e fatto rilevare l'irregolarità delle operazioni di misurazione operate dal **D.G.** (non essendo nel referto specificato in che modo e con quale strumento le stesse fossero state eseguite) sottolineando, nondimeno, come la causa della sopravvenuta impraticabilità non sia prevista tra i casi tassativamente contemplati dai **Regolamenti Federali**;

Atteso, altresì, come il ricorrente **Sodalizio**, a mezzo dei suoi **Difensori**, abbia chiesto l'annullamento della **Decisione** dal **G.S.** adottata e la ripetizione della gara;

Procedutosi, ex **art. 50, commi 4 e 8, C.G.S.**, all'audizione del **D.G.**, collegato in videoconferenza, assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**, presente in aula;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'**Arbitro** e degli **Assistenti** in sede di audizione rese) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Atteso come il **D.G.**, in sede di audizione, riportandosi al proprio supplemento, abbia precisato come, in recepimento della richiesta misurazione dell'altezza delle porte di gioco dalla **Società A.C.D. Angelo Cristofaro Oppido** prima dell'inizio della gara, tramite il suo **Dirigente Accompagnatore** formalizzata, avesse provveduto personalmente al controllo, partendo dal basso, tenendo conto della distanza tra suolo e bordo inferiore della traversa, e mediante *metro rigido* messo a disposizione dalla **Società A.S.D. Marmo Platano** (Società ospitante);

Acclarato come, a seguito delle operazioni di misurazione, l'altezza delle porte risultasse fissata in **mt. 2,33** (a fronte dei **mt. 2,44** previsti dalla **Regola n. 1 Regolamento del Giuoco del Calcio**) e una volta presentata dalla **Società ospite** riserva scritta, il **D.G.** avesse concesso a quella **ospitante** un tempo di gioco (45 min.) perché ne venisse disposto il ripristino;

Preso atto di come l'**Arbitro** abbia confermato come la **Società** ospitante si fosse probamente e fruttuosamente attivata per riportare le porte a misura regolamentare;

Valutato, tuttavia, come lo stesso **D.G.** abbia riferito che, a seguito dell'intervento di un escavatore, si fossero venuti a creare, lungo tutta la linea delle porte e nei suoi pressi, avvallamenti e solchi particolarmente profondi, tali da comportare potenziali situazioni di pericolo per la fisica incolumità dei calciatori;

Considerato, nondimeno, come il **Direttore di Gara** abbia dichiarato di aver fatto rilevare, nell'impossibilità di procedere nel limite temporale assegnato all'eliminazione dei prodotti inconvenienti, l'assenza delle necessarie condizioni di sicurezza e in forza di tanto, convocati i **Capitani** di entrambe le **Squadre**, avesse deciso di non dare inizio alla gara;

Preso, altresì, **atto** di come l'**Arbitro** abbia precisato che il riconoscimento dei calciatori fosse avvenuto durante le sopra evocate operazioni di ripristino e di non aver subito alcuna pressione da parte dei tesserati della **A.C.D. Angelo Cristofaro Oppido**, i quali si rimettevano alle sue decisioni in ordine alla disputa della partita;

Valutato, ancora, come il **D.G.**, sempre in sede di audizione, abbia fatto rilevare come, all'interno dello spogliatoio, fosse stato avvicinato da persone riconducibili alla Società **A.S.D. Marmo Platano**, che, con toni minacciosi, avevano tentato di sottrargli la riserva scritta presentata dalla **Squadra ospite**;

Rilevato, pertanto, come la decisione del **Direttore di Gara** fosse stata assunta sulla base di autonomo e obiettivo giudizio di valutazione circa l'impraticabilità del campo di gioco, conseguente agli interventi di scavo resisi necessari per il ripristino della corretta altezza delle porte;

Rilevato ulteriormente come, sia l'**art. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio** che l'**art. 60 delle NOIF**, assegnino all'esclusiva competenza del **Direttore di Gara** il giudizio di idoneità/inidoneità del terreno di gioco e quello relativo alla sua eventuale impraticabilità per intemperie o per ogni altra causa, sottraendo, in tal senso, ogni sindacato sulla questione agli **Organi di Giustizia**

Sportiva (cfr. G.S. C.R. Toscana, C.U. n. 39 del 20/12/2018; G.S. C.R. Veneto, C.U. n. 28 del 27/09/2018; Collegio Di Garanzia dello Sport, Decisione n. 8 del 31/01/2019 - gara Cosenza Calcio vs Hellas Verona);

Valutato come, ai sensi dell'art. 62, comma 2, C.G.S. i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara e a quella del campo di gioco, si debbano svolgersi sulla base del rapporto degli **Ufficiali di Gara** e di eventuali supplementi;

Considerato che, l'art. 2 comma 1) Regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, e l'art. 60, comma 1, NOIF, evidenzino come l'impraticabilità del terreno di gioco possa essere generata da ogni altra causa, anche diversa, quindi, dalle intemperie ovvero da quelle indicate dall'art. 4 della Guida pratica AIA a corredo della Regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio (neve, fango, ghiaccio, pioggia, allagamenti, vento, insufficiente visibilità causata da nebbia o da sopraggiunta oscurità);

Ribadito come, le Società ospitanti siano responsabili del regolare allestimento del campo di gioco (**Decisioni Ufficiali F.I.G.C. - N. 3 delle Disposizioni di carattere Generale sui campi di gioco annesse alla Regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio**) - e come sia principio di diritto che, in presenza di situazioni comunque connesse ad irregolarità del terreno di gioco l'**Arbitro** debba invitare la **Società ospitante** ad eliminare l'inconveniente entro un termine ritenuto compatibile, con conseguente riserva di valutazione in ordine alla possibilità di consentire la prosecuzione dell'incontro (cfr. CAF 35C/91; nonché C.D. - C.R. Sardegna C.U. n. 37 del 11/04/2013);

Accertato come, il campo sportivo comunale di **Muro Lucano** fosse stato regolarmente omologato con atto (valido per quattro anni) del **10 SETTEMBRE 2018** e quindi, alla data della gara (10/04/2022) ancora in corso di validità;

Osservato, ad ogni modo come, indipendentemente dai peculiari profili dalla **Giurisprudenza** vagliati, con riferimento agli impianti sportivi, costituisca comunque PRINCIPIO DI CARATTERE GENERALE quello per cui *l'omologazione dell'impianto rilasciata dalla Federazione Sportiva di competenza non è una condizione sufficiente per sancirne la regolarità, poiché il gestore è chiamato a provvedere alla regolare manutenzione delle strutture sportive, affinché si conservino nello stesso stato in cui si trovavano al momento del rilascio dell'omologazione, impedendo i degradi che possano costituire qualsiasi fonte di pericolo o di irregolarità (cfr. Cass. Civ., 17343/2011 - Sport e Federazioni Sportive)*;

Valutato, nondimeno, come, il certificato rilasciato dal **Comune di Muro Lucano** e dal ricorrente **Sodalizio** prodotto, da cui risulta come il campo sportivo comunale "Rigamonti", a far data dal 10 settembre 2018 (data di omologazione), non fosse stato interessato da alcun intervento di manutenzione straordinaria al rettangolo di giuoco, non possa concorrere all'eliminazione ovvero alla giustificazione del dato oggettivo in forza del quale il 10 aprile 2022 (data in cui si sarebbe dovuta disputare la gara), le porte risultavano di altezza irregolare;

Stimato, in conclusione, come indipendentemente dalle cause degli accertati vizi, la responsabilità della manutenzione dell'impianto non potesse che incombere alla Società ospitante (cfr. Commissione Disciplinare Toscana - Stagione Sportiva 2011/2012 - C.U. n. 29 del 01/12/2011);

Considerato, pertanto, che ove il ricorrente **Sodalizio** (utilizzatore abituale di quel campo di calcio) avesse provveduto, come suo onere, al controllo dell'altezza delle porte (tenuto conto peraltro del recente precedente verificatosi nei Campionati Lucani e dalla stessa **Società reclamante** nel proprio

ricorso richiamato), si sarebbe sicuramente avveduto dell'anomalia e avrebbe potuto procedere alla sua correzione ben prima della gara per cui è reclamo e quindi ad elidere - con largo anticipo - ogni criticità conseguente alle nominate operazioni di scavo;

Rilevato, nondimeno, come la **Decisione** del **Giudice Sportivo**, seppur imprecisa nella parte in cui non dichiara come la misura delle porte, a seguito dell'intervento fattivo della **Società ospitante**, fosse stata correttamente ripristinata, vada comunque considerata corretta sotto il profilo sostanziale, dal momento che è fatto ivi espresso richiamo a situazioni di irregolarità del terreno di gioco (peraltro rilevate dalla **A.C.D. Angelo Cristofaro Oppido** nel ricorso presentato al **G.S.**) che, sebbene sopravvenute a seguito degli interventi di scavo, devono ritenersi necessariamente correlate alla causa originaria della denunciata irregolarità;

Ritenuto, in conclusione come le ragioni dal **Ricorrente Sodalizio** in sede di reclamo esposte, non possano, in forza delle sopra rappresentate motivazioni, trovare accoglimento:

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, così delibera:

- **Rigetta il ricorso proposto dalla A.S.D. Marmo Platano e, per l'effetto, conferma integralmente la Decisione dal G.S. adottata e riportata nel C.U. n. 111 del 12/04/2022;**
- **Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.**

7.2 RICORSO DEL SIG. TANCREDI GERARDO ANTONIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO - DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA - PUBBLICATA SU C.U. N. 60 DEL 06/04/2022.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dall' **Avv. Antonello Mango - Presidente** - dall' **Avv. Rocco Mario Ceraldi - Vice Presidente** e dal **Sig. Nicola Ciocia - Componente** - nella seduta in camera di consiglio del **22 APRILE 2022**, ha deliberato quanto segue:

Esaminato il reclamo proposto dal **Sig. Tancredi Gerardo Antonio** (allenatore della **ASD ALL STARS UNITED**) avverso la decisione del **Giudice Sportivo - Delegazione Provinciale di Potenza** - pubblicata su **C.U. n. 60 del 06 APRILE 2022;**

Premesso che, ai sensi dell'**art. 76, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva**, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;

Considerato altresì che, ai sensi del **comma 3, del medesimo articolo 76, nuovo C.G.S.**, il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; e, che, in

caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte Sportiva di Appello non è tenuta a pronunciare;

Verificato come, dalla documentazione presente in atti, il reclamo (*in senso stretto*) proposto dal **ricorrente**, pur essendo stato trasmesso sulla pec della C.S.A.T. di questo C.R. (oltre che su quella del Giudice Sportivo) nel termine di giorni cinque dalla pubblicazione del C.U. contenente la decisione impugnata, non risulti, tuttavia, essere stato preceduto da relativa dichiarazione di preannuncio;

Ritenuto, pertanto, in forza delle argomentazioni che precedono, come il ricorso dal Sig. **TANCREDI GERARDO ANTONIO** proposto, non integrando la previsione normativa dell'**art. 76 comma 2 del C.G.S.**, non possa trovare accoglimento;

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così delibera:

- **Dichiara irricevibile nonché inammissibile il reclamo dal Sig. TANCREDI GERARDO ANTONIO proposto, per violazione dell'art. 76, comma 2, C.G.S;**
- **Dispone** incamerarsi la tassa reclamo se versata;
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B.** e **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 22/04/2022

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)